



Informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 al 30 giugno 2020

Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano



Premessa.....	3
Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	6
Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie.....	8
Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19.....	9

Premessa

Il 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore nei Paesi dell'Unione Europea le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e i gruppi bancari, che traspongono in questi Paesi lo schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010 (cosiddetto "Basilea 3").

Le anzidette disposizioni sono state introdotte nell'Unione Europea:

- a) con il Regolamento (UE) 26.6.2013 n. 575 ("Capital Requirements Regulation" - CRR);
- b) con la Direttiva (UE) 26.6.2013 n. 36 ("Capital Requirements Directive" - CRD IV).

Il Regolamento CRR e la Direttiva CRD IV sono accompagnati dalle disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA ("European Banking Authority"), che prendono la forma di altrettanti regolamenti delegati emanati dalla Commissione Europea:

- 1) norme tecniche di regolamentazione ("Regulatory Technical Standard" - RTS);
- 2) norme tecniche di attuazione ("Implementing Technical Standard" - ITS).

L'insieme del Regolamento CRR, della Direttiva CRD IV e delle norme tecniche dell'EBA/Commissione Europea configurano il cosiddetto "Single Rulebook", ossia la disciplina unica e di armonizzazione che costituisce:

- i) il corpo normativo unitario di disposizioni di vigilanza prudenziale che deve essere applicato da tutte le banche e i gruppi bancari dell'UE;
- ii) la cornice normativa nella quale opera il cosiddetto "Meccanismo di Vigilanza Unico" ("Single Supervisory Mechanism - SSM"), sistema di vigilanza bancaria composto dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali dei Paesi UE.

Il Regolamento CRR detta le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali sui rischi (cosiddetto "primo pilastro"), grandi esposizioni, rischio di liquidità, leva finanziaria ("leverage ratio"), informativa al pubblico (cosiddetto "terzo pilastro"). La Direttiva CRD IV contiene le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale (cosiddetto "secondo pilastro"), riserve di capitale (cosiddetti "buffer" di capitale), sanzioni amministrative, governo societario e politica di remunerazione.

Il Regolamento CRR, come tutti i regolamenti dell'Unione Europea, ha diretta efficacia negli Stati membri e non richiede pertanto di essere recepito, ad esclusione di alcune opzioni nazionali esercitate dai singoli Stati membri. Analogamente, le disposizioni tecniche dell'EBA, assumendo la forma di regolamenti delegati della Commissione Europea, sono direttamente applicabili negli Stati membri. La Direttiva CRD IV viene invece recepita negli ordinamenti nazionali e richiede l'emanazione di apposite disposizioni interne degli Stati membri; in ambito nazionale la disciplina armonizzata è stata recepita dalla Banca d'Italia con l'emanazione della circolare n. 285 del 17.12.2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", con la quale in particolare:

- sono state esercitate le opzioni nazionali previste dal Regolamento CRR;
- sono state recepite le disposizioni tecniche secondarie della CRD IV.

Il quadro normativo si completa con la circolare n. 286 del 17 Dicembre 2013 e successivi aggiornamenti "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare".

Per quanto riguarda l'informativa al pubblico (3° pilastro) le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale stabiliscono, al pari delle precedenti e al fine di rafforzare la disciplina di mercato, che le banche e i gruppi bancari siano tenuti a pubblicare informazioni in grado di rappresentare esaurientemente al mercato stesso il loro livello di adeguatezza patrimoniale e il loro profilo di rischio.

I suddetti obblighi informativi sono prescritti dal Regolamento CRR, mentre le linee guida pubblicate dall'EBA il 23.12.2014 forniscono indicazioni in materia di rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza delle informazioni da pubblicare. In particolare, queste ultime vanno pubblicate nel sito "internet" delle banche o delle capogruppo con periodicità annuale e congiuntamente ai documenti di bilancio. Soltanto per le banche e per i gruppi bancari di maggiore dimensione e complessità operativa è richiesta la pubblicazione di alcune informative con maggiore frequenza (trimestrale o semestrale).

Più in dettaglio, il complessivo quadro di riferimento per la predisposizione del documento di informativa al pubblico del Gruppo è costituito:

- dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;

- dai Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i. i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (art. 437, par. 2 CRR);
 - ii. i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel regime transitorio decorrente dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR);
 - iii. l'informativa concernente le attività di bilancio vincolate e non vincolate (art. 443, CRR);
 - iv. i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria (art. 451, par 2 CRR).
- dagli orientamenti pubblicati dall'European Banking Authority (EBA) in materia di:
 - i. informativa sulle attività impegnate e non impegnate (EBA/GL/2014/03);
 - ii. obblighi di informativa ai sensi della parte otto del CRR (EBA/GL/2016/11, versione 2);
 - iii. rilevanza, esclusività e riservatezza e frequenza dell'informativa (EBA/GL/2014/14);
 - iv. informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del CRR (EBA/GL/2017/01);
 - v. informativa uniforme relativa alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri ai sensi dell'art. 473-bis del CRR (EBA/GL/2018/01);
 - vi. informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione (EBA/GL/2018/10).

Le informazioni anzidette sono di carattere sia qualitativo sia quantitativo e secondo il principio di proporzionalità la ricchezza e il grado di dettaglio delle informative vanno calibrati sulla complessità organizzativa e sul tipo di operatività della banca o del gruppo bancario. Inoltre, alcuni obblighi informativi configurano anche una condizione necessaria per il riconoscimento a fini di vigilanza prudenziale (requisiti informativi di idoneità) di taluni procedimenti o strumenti contemplati dalle disposizioni, come ad esempio le cosiddette "tecniche di attenuazione del rischio di credito" (strumenti di "credit risk mitigation").

Si fa presente che le seguenti informative non formano oggetto di rappresentazione all'interno del presente documento, in quanto relative ad operatività non realizzate dal Gruppo, ovvero riservate ad enti significativi (G-SII e O-SII), o ancora perché relative ad obblighi non previsti dalla Banca d'Italia.

Informativa sulle riserve di capitale ex art. 440 del CRR;

Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale ex art. 441 del CRR;

Informativa sull'uso dei metodi IRB per il rischio di credito ex art. 452 del CRR;

Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo ex art. 454 del CRR;

Informativa sull'uso di modelli interni per il rischio di mercato ex art. 455 del CRR.

Le informazioni da pubblicare devono essere sottoposte ad apposite forme di controllo dirette ad assicurarne la correttezza, la coerenza e la completezza, anche al fine di verificare che le informazioni predette siano in grado di rappresentare esaurientemente al mercato il livello di adeguatezza patrimoniale e il profilo di rischio della banca o del gruppo bancario. I controlli da svolgere sul processo di informativa al pubblico sono costituiti:

- i) dai controlli di linea (controlli di primo livello);
- ii) dai controlli di conformità (controlli di secondo livello);
- iii) dai controlli della revisione interna (controlli di terzo livello).

Le informazioni di tipo qualitativo e quantitativo oggetto di pubblicazione sono organizzate in appositi quadri sinottici (tavole), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa e permette di soddisfare le esigenze di omogeneità, di comparabilità e di trasparenza dei dati.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 433 della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. La Cassa di Risparmio di Bolzano ha a tal proposito valutato che non sussiste ad oggi la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere.

Informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19

Premesso quanto sopra esposto, per tutte le informazioni previste e richieste dalla normativa di riferimento, si rimanda al documento dell'Informativa al pubblico (terzo pilastro) riferita alla data del 31 dicembre 2019 e disponibile sul sito internet del Gruppo.

Ad integrazione di tale informativa, la Banca d'Italia, con comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07) emanati dall'EBA il 2 giugno 2020 ("*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis*").

Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- 1) i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi Covid-19 (2);
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Tali informazioni, secondo quanto previsto dagli Orientamenti, avranno frequenza semestrale e si applicano dal 30 giugno 2020.

Si forniscono nel seguito le informazioni quantitative e qualitative semestrali introdotte dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 riferite al 30 giugno 2020.

Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Il presente modello ha la finalità di fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

	Valore contabile lordo							Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
	In bonis				Deteriorate			In bonis				Deteriorate			
		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate		
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	1.553.502.958	1.520.084.910	25.610.115	209.778.652	33.418.048	27.444.822	32.825.116	(19.622.404)	(6.788.771)	(511.444)	(5.207.331)	(12.833.633)	(10.681.015)	(12.658.857)	4.075.989
di cui: a famiglie	651.643.033	642.649.235	7.344.945	96.332.041	8.993.798	6.189.765	8.721.148	(6.639.205)	(3.655.480)	(293.606)	(3.021.802)	(2.983.725)	(1.816.268)	(2.914.433)	180.595
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>	518.626.908	512.500.711	5.320.364	71.092.693	6.126.197	3.795.855	5.985.214	(4.427.848)	(2.641.887)	(193.808)	(2.194.942)	(1.785.961)	(1.039.590)	(1.737.889)	77.800
di cui: a società non finanziarie	899.345.269	874.921.019	18.265.170	113.446.611	24.424.250	21.255.057	24.103.968	(12.921.046)	(3.071.138)	(217.838)	(2.185.529)	(9.849.908)	(8.864.746)	(9.744.423)	3.895.394
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>	796.897.099	772.472.849	8.112.310	95.547.925	24.424.250	21.255.057	24.103.968	(12.519.265)	(2.669.357)	(127.902)	(1.946.599)	(9.849.908)	(8.864.746)	(9.744.423)	3.895.394
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>	506.394.354	491.519.680	17.653.124	70.541.290	14.874.674	14.073.134	14.554.392	(6.456.386)	(1.981.531)	(200.771)	(1.437.533)	(4.474.855)	(4.369.568)	(4.369.371)	1.420.166

Con riferimento alla classificazione, sulla base delle indicazioni fornite sul tema dai diversi Regulators e in applicazione degli accordi di categoria (Accordi ABI), le posizioni in bonis che hanno beneficiato dalle misure di moratoria *ex lege* o locali decise sulla base degli accordi negoziali a livello provinciale a seguito dell'emergenza COVID-19, sono state così trattate:

- non sono di norma oggetto di classificazione a stage 2 (né considerate forborne secondo la normativa prudenziale). Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità preesistente all'esplosione della pandemia, nel caso di moratoria decisa dalla Capogruppo vengono effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2;
- non sono soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (*past-due*), in quanto la moratoria interviene sullo scaduto oggetto della moratoria.

L'adesione ad una moratoria, inoltre, non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Si specifica che le moratorie interne, concesse ai clienti come intervento specifico del Gruppo, sono state erogate a fronte di semplice richiesta dei clienti. In tal senso, è possibile affermare che anche le moratorie interne abbiano caratteristiche analoghe a quelle di legge e pertanto non hanno comportato un'automatica classificazione in stage 2 e l'identificazione di una misura di *forbearance* secondo la normativa prudenziale. Il Gruppo ha effettuato specifiche valutazioni per verificare, considerando anche le condizioni di rischiosità preesistenti all'esplosione della pandemia, se considerare la rinegoziazione come una misura di *forbearance* con conseguente passaggio a stage 2.

I principali settori di attività economica che hanno beneficiato della moratoria sono stati quello dei servizi di ristorazione per un totale di 312 milioni di euro (pari al 20,1%), quello dell'immobiliare per un totale di 165 milioni di euro (pari al 10,6%) e quello manifatturiero per complessivi 134 milioni di euro (pari al 8,6%).

Le esposizioni oggetto di moratoria nei confronti delle famiglie consumatrici e produttrici ammontano a 652 milioni di euro, pari al 42,0% del totale.

Modello 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

Il presente modello ha la finalità di fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02, disaggregati in base alla durata residua di tali moratorie.

	Numero di debitori	Valore contabile lordo	Durata residua delle moratorie						
			Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute					
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	6.628	1.553.502.958							
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	6.628	1.553.502.958	15.818.352	19.600.160	134.049.085	369.812.722	940.463.590	52.242.556	37.334.845
di cui: a famiglie		651.643.035	1.541.946	8.085.705	48.028.476	64.417.865	498.756.684	30.000.519	2.353.786
<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>		518.626.908	1.492.940	4.733.327	37.751.417	38.647.715	409.534.403	26.947.842	1.012.204
di cui: a società non finanziarie		899.345.269	14.276.406	11.514.455	85.797.889	305.329.279	439.480.549	22.242.037	34.981.060
<i>di cui: a piccole e medie imprese</i>		796.897.100	13.888.200	11.514.455	79.539.503	253.452.193	395.167.852	22.242.037	34.981.060
<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>		506.394.354	3.139.233	5.363.089	39.916.607	165.618.305	254.648.813	10.990.371	29.857.169

Il Gruppo, alla data del 30 giugno 2020, ha erogato, con riferimento a finanziamenti a medio/lungo termine:

- n. 11 moratorie in linea con i requisiti definiti dal Decreto-legge o dagli accordi di categoria afferenti controparti Privati, per un'esposizione lorda di euro 1.318 mila ed un ammontare complessivo di euro 31 mila di rate sospese;
- n. 67 moratorie in linea con i requisiti definiti dal Decreto-legge o dagli accordi di categoria afferenti controparti Imprese, per un'esposizione lorda di euro 15.385 mila ed un ammontare complessivo di euro 2.314 mila di rate sospese;
- n. 4.718 moratorie locali decise sulla base di accordi negoziali a livello provinciale afferenti controparti Privati per un'esposizione lorda di euro 525.235 mila ed un ammontare complessivo di euro 38.944 mila di rate sospese;
- n. 3.463 moratorie locali decise sulla base di accordi negoziali a livello provinciale afferenti controparti Imprese per un'esposizione lorda di euro 1.072.543 mila ed un ammontare complessivo di euro 117.887 mila di rate sospese.

Si precisa che il numero di debitori riportato nella tabella non coincide con il numero di finanziamenti concessi, stante che alcuni debitori hanno beneficiato di più linee di finanziamento. Si informa altresì che il presente *template*, a differenza dei dati riportati nella successiva parte descrittiva, non comprende la componente dei Fondi di terzi in amministrazione e le esposizioni *forborne*.

Alla data del 30 giugno 2020 le moratorie concesse hanno tutte mantenuto la data di scadenza originaria senza subire spostamenti in avanti (moratoria concessa e non estesa).

Al 30 giugno 2020, la durata media delle moratorie accordate risulta pari a 10 mesi.

Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

Il presente modello ha la finalità di fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.

	Valore contabile lordo	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Valore contabile lordo
		Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	65.769.549	62.074.212	21.505
di cui: a famiglie	8.887.277		
di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale			
di cui: a società non finanziarie	56.857.272	53.161.972	21.505
di cui: a piccole e medie imprese	23.592.962		
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale			

In linea con le disposizioni previste a livello governativo e con le disposizioni di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI e del Fondo di Garanzia SACE Italia “Garanzia Italia”, il Gruppo ha predisposto nuovi processi e nuovi prodotti per consentire l'erogazione di nuovi finanziamenti, principalmente:

- erogazione finanziamenti fino a 30.000 Euro (ex 25.000 Euro) garantiti al 100% da Fondo di garanzia per le PMI;
- erogazione finanziamenti oltre a 30.000 Euro (ex 25.000 Euro) garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI con percentuali variabili dall'80% al 90%;
- erogazione finanziamenti con garanzia SACE con percentuali di copertura che variano dal 70% al 90%;
- erogazione finanziamenti ai sensi dei protocolli di intesa “Alto-Adige riparte” e “Ripresa economica del Trentino” con garanzia Confidi, Garfidi e FCG a seconda dei prodotti e con percentuali di copertura variabili dall'80% al 100%.

Tutti i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica erogati dalla Banca sono classificati come finanziamenti in bonis, ad eccezione di due posizioni di importo irrisorio, espone nell'ultima colonna del precedente *template*.

I principali settori di attività economica ai quali sono stati erogati nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica sono stati il manifatturiero per un totale di 21,5 milioni di euro (pari al 32,7%) e quello delle costruzioni per un totale di 8,4 milioni di euro (pari al 12,8%).

Alle famiglie produttrici, espone nel *template* alla voce “famiglie” sono stati erogati nuovi prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica per un totale di 8,9 milioni di euro, pari al 13,5% del totale.